

Legge regionale , n. - TESTO VIGENTE dal 06/03/2008

Disposizioni concernenti il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica e modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale).

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 41/1986)

1.L'articolo 2 della legge regionale 41/1986 è sostituito dal seguente:

<<Art. 2

(Contenuti del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica)

1.In armonia con gli indirizzi generali degli strumenti nazionali di pianificazione e programmazione nel settore dei trasporti e della logistica e in coerenza con il Piano territoriale regionale, il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica delinea:

- a)** le finalità generali e gli obiettivi di piano;
- b)** le esigenze di intervento, sia per la realizzazione di infrastrutture che per il sostegno di servizi di trasporto intermodale, con l'obiettivo di favorire l'integrazione tra le diverse modalità di trasporto, nonché di assicurare l'uso ottimale delle risorse pubbliche e private nell'ottica di un sistema trasportistico regionale unitario;
- c)** le azioni volte al perseguimento degli obiettivi di piano.>>.